



Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia

Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro

**Ragioneria Generale della Regione**

Servizio 2 – Variazioni di Bilancio, Rendiconto Generale e Monitoraggio

della Spesa dell'Amministrazione Regionale

e mail: [servizio.rendiconto.bilancio@regione.sicilia.it](mailto:servizio.rendiconto.bilancio@regione.sicilia.it)

Prot. n. 19009B.18.01

Palermo, li 22 aprile 2020

## **CIRCOLARE N. 8**

Oggetto: Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. - Riaccertamento ordinario dei residui attivi per l'esercizio 2019.

**ALLA SEGRETERIA GENERALE**

**AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI**

**ALLE RAGIONERIE CENTRALI**

**e, p.c. ALL' ON. LE PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**Ufficio di gabinetto**

**AGLI ASSESSORI REGIONALI**

**Uffici di gabinetto**

**ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO  
DELLA REGIONE SICILIANA**

**A UNICREDIT PUBLIC & TERRITORIAL DEVELOPMENT  
SICILIA - Cassa Centrale Regione Sicilia**

**A SICILIA DIGITALE S.p.A.**

**L O R O S E D I**

Si fa seguito alla circolare n. 2 del 28 gennaio 2020 concernente l'oggetto, sia per richiamare i principi cui attenersi sia per fornire le istruzioni relative alle operazioni da porre in essere per il **riaccertamento ordinario dei residui attivi al 31 dicembre 2019**, esclusi quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

A seguito alle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui, saranno conservati residui attivi corrispondenti alle entrate accertate fino all'esercizio 2019, esigibili nell'esercizio medesimo o nei precedenti, ma non incassate, mentre le entrate accertate ma non ancora esigibili al 31/12/2019, dovranno essere reimputate all'esercizio in cui si presume che verranno incassate.

Si ritiene opportuno richiamare il contenuto della Decisione n. 6/2019/SS.RR./PARI, pronunciata dalla Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana, sul rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2018, ed in particolare le irregolarità rilevate sul conto del bilancio relative ad accertamenti e residui attivi, per le cui motivazioni si rinvia alla Deliberazione n. 177/2019/GEST.

Pertanto, si richiama anche l'attenzione di codesti Uffici sulla corretta applicazione dei principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. nella valutazione dei residui attivi.

In particolare, il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. specifica che, per i trasferimenti a rendicontazione, in caso di reimputazione agli esercizi successivi degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, si provvede alla reimputazione anche dei correlati accertamenti; quindi, si ricorda di prestare particolare attenzione ai residui attivi relativi alle **assegnazioni extraregionali**.

Secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nel caso di trasferimenti "a rendicontazione" erogati da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata - come ad esempio lo Stato - la Regione accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione dell'ente erogante di attribuzione del contributo per la realizzazione di una determinata spesa: l'entrata è imputata agli esercizi in cui si prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

In particolare, le entrate relative alle assegnazioni dell'Unione Europea sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla U.E. e per la quota di cofinanziamento nazionale, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate agli esercizi in cui la Regione ha programmato di eseguire la spesa, poiché l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata. L'eventuale erogazione di acconti è accertata nell'esercizio in cui gli stessi vengono incassati.

Inoltre, si ritiene utile ricordare che il presupposto essenziale per la riproduzione delle economie e per le reiscrizioni di perenzioni sui capitoli di spesa relativi ad assegnazioni extraregionali, è l'esistenza di un avanzo vincolato determinato come differenza tra gli accertamenti sui capitoli di entrata e gli impegni sui collegati capitoli di spesa

Pertanto, per determinare la corretta imputazione dei residui attivi derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, bisogna analizzare dettagliatamente la spesa correlata, tenendo in considerazione anche gli impegni imputati agli esercizi futuri.

Ferme restando le su richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. contenute nell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata", di seguito si riporta un riepilogo di alcune delle possibili fattispecie:

- nel caso in cui la spesa risulti già impegnata, gli accertamenti relativi devono essere mantenuti a residui; in tale fattispecie rientrano i residui attivi derivanti dalle assegnazioni UE relative alle vecchie programmazioni che corrispondono a spesa già effettuata, a meno di contenziosi ancora non definiti o rimborsi da effettuare a soggetti che hanno anticipato le risorse erogate ai beneficiari finali per i quali è stato mantenuto il relativo residuo passivo, ed in tali casi i presupposti per il mantenimento dovranno essere adeguatamente documentati dai rispettivi

centri di responsabilità, trasmettendone copia alle Ragionerie centrali unitamente alle specifiche schede;

- anche in caso di spesa impegnata eliminata dal conto del bilancio per perenzione amministrativa fino all'esercizio 2014, i relativi accertamenti devono essere mantenuti a residui;
- se la spesa è impegnata ed i relativi impegni sono stati reimputati con il riaccertamento dei residui passivi, la reimputazione delle entrate deve avvenire in corrispondenza della spesa;
- se la spesa non è stata ancora impegnata, in tutto o in parte, occorre ricondurre gli accertamenti alle somme già impegnate, per procedere successivamente all'iscrizione delle somme contestualmente sui capitoli di entrata e di spesa, sulla base del nuovo crono programma della spesa.

Le Autorità di gestione dei fondi comunitari, per poter provvedere al riaccertamento dei capitoli di entrata loro assegnati, riceveranno, con separata mail, l'elenco degli impegni oggetto di riaccertamento sui capitoli di spesa della medesima natura fondi, dai quali ricavare i dettagli delle reimputazioni operate dai Dipartimenti regionali che gestiscono la spesa, ai quali le medesime Autorità di gestione potranno rivolgersi per ulteriori informazioni. Al contempo sarà fornito l'elenco delle somme già iscritte in bilancio nel triennio 2020/2022 con provvedimenti di variazioni di bilancio emanati fino alla data della circolare, distinguendo le iscrizioni effettuate mediante l'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione da quelle effettuate contestualmente ai capitoli di entrata.

Per l'individuazione dei residui attivi da reimputare e di quelli eventualmente da eliminare si dovrà tenere in adeguata considerazione la quota di cofinanziamento a carico della Regione, iscritta unitamente alle quote finanziate dall'UE e dallo Stato nei capitoli di spesa e quindi ricompresa nelle somme mantenute o reimputate della spesa; infatti, mentre nell'entrata dei capitoli del relativo programma affluiscono le quote UE e Stato, nella spesa gli impegni sono assunti complessivamente insieme alla quota di cofinanziamento a carico dei fondi regionali.

Inoltre, relativamente agli accertamenti residui sui capitoli di entrata delle risorse U.E. assegnati allo scrivente Dipartimento e allocati nel capo XI, si chiede di fornire ogni elemento utile al loro riaccertamento; per le entrate di provenienza statale del capo XI, sarà, eventualmente, richiesta la collaborazione dei Dipartimenti regionali titolari dei capitoli di spesa collegati.

Analogamente, tutti i Dipartimenti beneficiari di assegnazioni statali a rendicontazione, nell'analisi dei residui attivi sui pertinenti capitoli, dovranno seguire le superiori indicazioni.

Per quanto riguarda i residui attivi scaturenti da capitoli di entrata riguardanti la nuova programmazione comunitaria e le risorse statali di nuova assegnazione, si invita ad attenersi scrupolosamente alle su richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., adoperandosi affinché ci sia piena corrispondenza tra l'imputazione delle entrate e quella delle correlate spese.

Al fine di procedere all'analisi delle singole partite, le Ragionerie centrali a partire **dal 23 aprile 2020**, previa verifica dei relativi dati, consegneranno ai Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati, le schede dei residui attivi, comprese quelle relative ai residui oggetto del riaccertamento straordinario e dei precedenti riaccertamenti ordinari imputate all'esercizio 2019, che non sono stati incassati, con l'indicazione, oltre che dei dati identificativi della partita da esaminare (tra cui la relativa natura fondi) dell'importo del residuo al 31/12/2019.

Per ogni residuo attivo, codeste Amministrazioni, anche in considerazione della tipologia di entrata e della relativa modalità di accertamento esplicitata nell'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011

e s.m.i, e di quanto sopra esposto relativamente alle assegnazioni extraregionali dovranno specificare se trattasi:

- a) di somme liquidabili al 31/12/2019 da conservare nella gestione dei residui e, in tal caso, distinguere i residui mantenuti tra i residui di certa riscossione da quelli di dubbia e/o difficile esazione;
- b) di somme da eliminare definitivamente in quanto non correlate ad obbligazioni giuridiche perfezionate, distinguendo le somme da eliminare corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili ma non prescritti da quelle da eliminare perché il relativo credito è insussistente o prescritto;
- c) di somme da reimputare agli esercizi 2020 e successivi, ripartendo le stesse tra gli esercizi in cui verrà a scadere la relativa obbligazione.

Per le somme dichiarate liquidabili al 31/12/2019, occorre illustrare le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché la fondatezza degli stessi, affinché questa Ragioneria Generale possa riportare le relative necessarie informazioni nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.

Gli elaborati dovranno essere riconsegnati inderogabilmente alle Ragionerie centrali, debitamente compilati e firmati dal vertice amministrativo, **entro il 29 aprile 2020**.

**Fino al 4 maggio 2020, termine inderogabile**, si potrà procedere all'immissione dei dati riportati nelle schede compilate sull'apposito applicativo del sistema informativo in uso alle Ragionerie centrali.

Si ricorda che le variazioni degli stanziamenti necessarie alla reimputazione delle entrate e gli accertamenti delle relative somme saranno effettuati con provvedimento della Giunta regionale entro i termini previsti per l'approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2019.

Si ritiene indispensabile da parte delle SS.LL. la precisa e puntuale attuazione delle disposizioni contenute nella presente circolare, in quanto qualsiasi tardivo adempimento potrà pregiudicare il rispetto dei termini di presentazione del Rendiconto generale della Regione, dal che potrebbero derivare rilevanti conseguenze per l'Amministrazione regionale nel suo complesso.

**IL RAGIONIERE GENERALE  
(Bologna)**

Il Dirigente del Servizio  
(Luciano Calandra)

I Funzionari  
F.to (R. Misseri - R.Piazza)